



Consiglio Comunale

Verbale di deliberazione n°47 del 22-11-18

TASI Tassa sui servizi indivisibili - determinazione aliquote per l'anno 2019.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di novembre alle ore 19:00, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei componenti il Consiglio Comunale di questo Comune risultano presenti n. 12 e assenti n. 1 e precisamente i Signori:

Pes Salvatore	P	Salaris Antonio	P
Putzolu Salvatore	P	Spiga Alessandra	P
Carboni Eleonora	P	Cocco Vittorio Umberto	P
Depalmas Mario	P	Carta Salvatore	P
Niola Davide	P	Cherchi Margherita	A
Pes Nicola	P	Lampreu Sara	P
Pia Silvano	P		

Assume la presidenza Pes Salvatore in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Manca Matteo.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, ed invita i Consiglieri ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Consiglio Comunale

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 01 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

a) *la componente patrimoniale*, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;

b) *la componente servizi*, articolata a sua volta:

- nel tributo *per i servizi indivisibili (TASI)*, di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali;
- nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Visti in particolare i commi da 669 a 681 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 relativi alla componente TASI;

Vista la Legge n. 208 del 28.12.2015 Legge di stabilità 2016 e in particolare:

- il comma 10 che modifica la normativa per i proprietari di immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado;
- il comma 14 che modifica il presupposto impositivo della TASI: "*il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree fabbricabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9*"

Preso atto che:

- è stata eliminata la TASI sull'abitazione principale, ad eccezione degli immobili di pregio (categorie A/1, A/8 A/9) anche nell'ipotesi in cui è il detentore destina l'immobile ad abitazione principale;
- che l'esenzione opera anche per i detentori, a qualsiasi titolo (locazione, comodato) di un fabbricato non di lusso destinato ad abitazione principale;
- che per le abitazioni principali degli utilizzatori resta dovuta la quota a carico del possessore, nella misura stabilita dal Comune nel 2015;
- che tale misura è stata stabilita dal Comune al 30% per l'utilizzatore e al 70% per il possessore.

Visto il Regolamento per l'applicazione della IUC approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 9 del 09.02.2018;

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, ossia non ricompresi nei servizi a domanda individuale, secondo le seguenti definizioni:

- servizi generali, prestazioni, attività opere la cui attività ricade omogeneamente su tutta la collettività del Comune;
- servizi dei quali beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale individuale;

Si individuano, pertanto, i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura parziale la TASI è diretta, come dal seguente elenco, con indicati i relativi costi complessivi stimati:

Servizio illuminazione pubblica cap. 1937/0 1937/1	115.297,60
Servizio manutenzione strade cap. 1927/3 1928/1	8.250,00
TOTALE	123.547,60

Considerato che il gettito TASI, stimato considerando le aliquote proposte, è di **Euro 28.000,00** che i contribuenti pagheranno in autoliquidazione e di Euro **53.000,00** che perverranno al Comune per il tramite del Fondo di solidarietà comunale a ristoro dell'abolizione dell'imposizione sull'abitazione principale;

Tenuto conto che tra i contribuenti assoggettati alla TASI risultano importi dovuti inferiori al minimo stabilito dal regolamento comunale IUC (5,00 euro) e che per tale motivo presumibilmente non verranno versati, prudenzialmente si scrivono in bilancio **Euro 26.000,00**;

Visto il comma 677 dell'art. 1 della L. 147/2013, che dispone: "Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille."

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, " .. provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti."

Considerato che ai sensi del comma 16 dell'art. 53 della Legge 388/2000 e ss.mm.ii, il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.

Visto il comma 676 dell'art. 1 della Legge 147/2013 che, in deroga al principio generale contenuto nell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 267/2000, assegna al Consiglio Comunale la competenza ad approvare le aliquote della TASI.

Visti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, circa la regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile dell'Area Affari Generali e Tributi e dell'Area Finanziaria.

Con votazione palesemente espressa per alzata di mano ad esito: favorevoli 9, contrari 3 (Carta Salvatore, Cocco Vittorio Umberto e Lampreu Sara);

Delibera

Di stabilire le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2019:

TIPOLOGIA IMMOBILI	TASI
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze	esenti
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale di categoria A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	1,0
Altri fabbricati	1,0
Aree fabbricabili	1,0
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,0
Terreni agricoli	esenti

Di confermare, così come previsto nel Regolamento Comunale, che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, la TASI sarà versata:

- dall'occupante nella misura del 30%
- dal possessore nella misura del 70%

Di destinare il gettito della TASI al pagamento dei seguenti servizi indivisibili:

- Servizio di illuminazione pubblica;
- Servizio di manutenzione strade

Che la spesa prevista sarà di Euro 123.547,60 che verranno parzialmente coperti mediante:

- a) pagamento in autoliquidazione da parte dei contribuenti per Euro 26.000,00
- b) trasferimento statale a ristoro dell'esenzione prima casa per Euro 53.000,00.

Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione.

Di dichiarare, con separata votazione svoltasi con le modalità e lo stesso risultato della votazione precedente, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente
Pes Salvatore

Il SEGRETARIO COMUNALE
Manca Matteo

pareri

- Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica – TRIBUTI del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Il Responsabile del Servizio
Mameli Alfredo

- Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Salaris Salvatorica

Certificato di Pubblicazione

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 26/11/2018 al giorno 11/12/2018 per quindici giorni consecutivi e contestualmente viene inviata ai Capi Gruppo Consiliari con prot. n° 7285/II

Sedilo, 26/11/2018

Il Segretario Comunale
(Manca Matteo)

Certificato di esecutività

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22-11-2018 perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Sedilo, 26/11/2018

Il Segretario Comunale
(Manca Matteo)